



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.16

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Corte di Cassazione - Sentenza n. 377/2023 – Dichiarazioni mendaci rilasciate agli Ordini professionali ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione, sezione terza penale, con sentenza n. 377 del 10/1/2023 ha respinto il ricorso che escludeva la natura di atto pubblico delle dichiarazioni sostitutive di atti notori o di certificati richieste in base al DPR n. 445/2000 rese in particolare a un Ordine professionale.

La Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione mendace, recante dichiarazioni non veritiere, presentata agli Ordini professionali integra gli estremi del delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p. in quanto si considera resa a pubblico ufficiale, conformemente a quanto statuito dall'art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000. In particolare, la natura pubblica dell'atto di cui all'art. 483 c.p. è stata ravvisata nei casi in cui una specifica norma attribuisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero.

Dunque, con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la natura pubblica dell'atto è desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni. Si rileva, infatti, che la stessa legge sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici da cui deriva l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che sia falsa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la natura pubblica della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 deriva dalla

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

naturale destinazione di tale dichiarazione a provare la verità dei fatti in essa accertati e dalla circostanza, nel caso specifico, che gli Ordini professionali hanno natura di enti pubblici non economici. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all'Ordine professionale è atto pubblico in ragione della sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in essa affermati e della natura di ente pubblico dell'ente destinatario.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della fattispecie in esame si allega il testo integrale della sentenza indicata in oggetto (All.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005